




# Comune di Auletta

SVILUPPO DEL TERRITORIO



## REGOLAMENTO

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI FOTVOLTAICO, EOLICO E BIOMASSE NELLE ZONE OMOGENEE "E" DEL P.R.G. – P.U.C. DESTINATE ALL'USO AGRICOLO

## **Premessa**

La Comunità Europea ha dettato i principi in materia di fonti rinnovabili, stabilendo la priorità a livello comunitario della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Anche il D.Lgs. 387/03, attuativo delle direttive Comunitarie, prevede che la finalità sia quella di promuovere e favorire lo sviluppo di impianti derivanti da fonti alternative. Tuttavia lo sviluppo di tali impianti deve essere inserito nel territorio nel rispetto della normativa volta alla tutela paesaggistica, alla tutela del patrimonio agricolo, alla valorizzazione delle tradizioni agro alimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

**In tal senso, costituisce un caposaldo dell'Amministrazione comunale la promozione delle energie da fonti rinnovabili nel rispetto e nella salvaguardia del territorio agricolo montano, collinare e della piana, da preservare da ogni tipo di intervento che produce consumo del suolo, determinando una diminuzione delle superfici destinate alla produzione agricola ed un'aggressione del paesaggio rurale.**

**Tanto premesso**, in considerazione dell'interesse manifestato dagli operatori economici per l'installazione di questi impianti, si ritiene, nel quadro normativo vigente, da ultimo integrato dal D.M. 10.09.2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", nell'ambito dell'autonomia regolamentare assegnata ai comuni in materia di governo del territorio, di dover puntualizzare le linee per il corretto inserimento degli stessi nel territorio rurale.

**La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente Regolamento**

## **Art. 1 – Finalità**

Il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 prevede l'ubicazione degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, purché tengano conto delle disposizioni in materia di sostenibilità nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità; nonché del patrimonio culturale e paesaggistico locale.

Conseguentemente il Comune nel riconoscere l'importanza strategica della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si pone la finalità di consentire l'installazione degli impianti di tipo fotovoltaico, eolico e biomasse nel territorio rurale, fermo restando quanto riportato all'art. 4 e successivi del presente regolamento.

Sono esclusi dall'obbligo del rispetto del presente Regolamento gli impianti fotovoltaici finalizzati esclusivamente alla produzione di energia elettrica per autoconsumo<sup>1)</sup>, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni urbanistico edilizie previste dal vigente P.R.G. qualora l'impianto sia poggiato su una struttura edilizia.

<sup>1)</sup> Impianti per i quali i soggetti proponenti impieghino l'energia prodotta dall'impianto in modo da acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, che stabilisce che autoproduttore è colui che autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta su base annua.

## Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

La finalità del presente documento è quello di regolamentare l'installazione ed il corretto inserimento in zona agricola degli impianti di produzione di energia rinnovabile di cui all'art.1, in modo da coniugare e soddisfare le contrastanti esigenze derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali di "promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche alternative rinnovabili nel mercato dell'elettricità" (art. 1, comma 1, b) del D.Lgs. 387/2003), "nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico" (art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003); nonché ad accelerare e semplificare l'iter autorizzativo alla costruzione e alla messa in esercizio degli stessi.

Le finalità di cui sopra non si applicano agli interventi di attività edilizia libera, così come specificati all'art.1, Parte II, comma 11 e 12, del D.M. 10.09.2010 "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi".

Sono fatte salve in ogni caso le norme vigenti in materia di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.

## Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- **Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:** per fonti energetiche non fossili si intendono l'eolica, la solare, la geotermica, del moto ondoso, la maremotrice, l'idraulica, le biomasse, il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas. In particolare, per biomasse si intende la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani<sup>12</sup>;
- **Impianto fotovoltaico a terra:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi ancorati al suolo, costituito dall'insieme di dispositivi (moduli fotovoltaici) atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica e delle opere connesse;
- **Impianto eolico e/o minieolico:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia eolica in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione dei basamenti delle torri e delle opere connesse;
- **Impianto alimentato a biomassa:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi volti alla produzione di energia prodotta dalle biomasse (parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla selvicoltura, dalle industrie connesse ecc.) comprensivi dell'area di occupazione dell'impianto e delle opere connesse;
- **Opere accessorie o connesse:** cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, cabine elettriche, strade di servizio, ecc.;
- **P.R.G.:** strumento urbanistico generale vigente, derivante dal vincolo urbanistico più restrittivo tra il Piano Regolatore Generale (approvato in via definitiva con Decreto del Presidente della Provincia prot.n. 16533 del 30.04.2003) e la Variante al medesimo approvata con Decreto del Presidente della Provincia prot.n. 66 del 13.10.2008;
- **Territorio rurale:** l'insieme delle aree classificate in base al piano regolatore vigente come zona omogenea E – a prevalente conformazione naturale del territorio;
- **Superficie dell'impianto:** superficie ottenuta dalla superficie captante i raggi solari sommata alla superficie generata dagli spazi tra le file di pannelli (escluse le piste viabili).

<sup>(1)</sup> Relativamente alle biomasse, il D.Lgs. n. 152/2006 nell'allegato X alla parte quinta, Parte II – Sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" specifica che possono considerarsi biomasse, per tipologia e provenienza, i materiali vegetali prodotti da coltivazioni dedicate o prodotti da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate. In ragione di questa definizione possono considerarsi biomasse gli oli vegetali prodotti dalla lavorazione di colza, soia e palma.

#### **Art. 4 – Aree non idonee**

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, eolici e biomasse devono comunque considerarsi non idonee le aree rurali di seguito elencate:

1. in quanto, ai sensi delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente, costituiscono elementi ed aree di pregio del territorio rurale e tutela della biodiversità:
  - edifici storici in agro;
  - aree archeologiche;
  - aree caratterizzate da situazioni di dissesto idrogeologico perimetrate dal vigente PSAI dell'Autorità di Bacino Interregionale Fiume Sele;
  - aree vincolate ai sensi del vigente D.Lgs. n. 42/04;
  - riserve naturali regionali;
  - parchi regionali;
  - siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS);
2. in quanto area di rispetto di impianti di pubblico interesse esistenti:
  - area di rispetto cimiteriale;
3. in quanto, per la loro intrinseca utilizzazione, costituiscono tradizione locale agroalimentare di qualità:
  - le aree aventi un distinguibile valore agricolo in quanto sono praticate, a partire dalla data di adozione del presente Regolamento, colture agrarie e arboree pluriennali o di pregio quali "uliveti", "boschi", "frutteti", "agrumeti", "serre di produzione", ecc.". A tale proposito, la non presenza di detta condizione dovrà essere attestata sia da presentazione di una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) correlata dalla rappresentazione su orto-carta e rilievo fotografico delle colture agrarie e/o arboree, sia da una dichiarazione attestante che la non presenza della medesima condizione sussiste da più di 5 (cinque) anni.

#### **Art. 5 – Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale.**

Considerate le caratteristiche del territorio comunale, la sua vocazione agricola volta alla produzione di eccellenza e la necessità di tutelare il relativo paesaggio e limitare il consumo di suolo agricolo per finalità diverse dalla produzione agro-alimentare di qualità, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale (VAS) e di incidenza ambientale (VIA), al fine di evitare che l'insediamento e l'esercizio degli impianti possa compromettere o interferire negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, nelle aree individuate dal vigente P.R.G. come "E - agricola - a prevalente conformazione naturale del territorio", la realizzazione di impianti, di qualsiasi potenza nominale, è subordinata al rispetto e all'attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e mitigazione:

- tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, interrati.

#### **Art. 6 – Interventi di minimizzazione degli impatti**

In riferimento a tali interventi risultano preferibili, per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata. Analogamente, la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente. Sia per le fasi di cantiere che per le fasi di costruzione e gestione dell'impianto, in particolare si richiede quanto segue:

- a) il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto, e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già disturbato o alterato;
- b) dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento delle superfici del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- c) al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata o danneggiata a seguito delle lavorazioni;
- d) nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto, essi andranno accuratamente indicati;
- e) nel corso della gestione ordinaria dell'impianto fotovoltaico, dovranno essere utilizzate tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente, nella manutenzione e pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici, non dovranno essere utilizzati prodotti velenosi, urticanti e inquinanti l'ambiente anche al fine di proteggere uccelli, roditori e piccoli animali che potranno nidificare e proliferare nell'area interna protetti dalle strutture produttive fotovoltaiche; le acque per il lavaggio della superficie dei pannelli dovranno essere interessate da un ridotto contenuto in carbonati residui (per le acque meteoriche nell'area dell'impianto dovrà essere rispettato quanto contenuto nel D. Lgs. n. 152/2006);
- f) nella tenuta delle aree interessate dagli impianti non dovranno essere utilizzati i diserbanti per il controllo delle erbe infestanti, attivando invece metodi di controllo fisici e meccanici per il taglio e l'asporto dei resti delle operazioni di pulizia.

#### **Art. 7 - Dismissioni dell'impianto e ripristino dei luoghi**

Ai sensi dell'art. 12 ,comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003, il soggetto esercente è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto.

Pertanto alla cessazione delle attività del medesimo, pena la riscossione da parte dell'Ente dell'intera somma vincolata con la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di cui al successivo articolo 8, il proponente deve:

1. comunicare al Comune entro 30 giorni la data di definitiva cessazione delle attività;
2. inoltrare al Comune, non oltre sei mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e per le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio;
3. ripristinare lo stato dei luoghi all'uso agricolo. La completa dismissione dell'impianto dovrà avvenire comunque, entro l'anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo, e in ogni caso quando l'impianto rimane inattivo per un periodo superiore a 12 mesi;

4. comunicare con cadenza annuale lo stato di attivazione dell'impianto.

#### Art. 8 - Garanzie

Al fine di fornire adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti, prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'impianto dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 3 anni. In particolare:

- a) la polizza dovrà essere integrata della clausola contenute la "Rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile<sup>(1)</sup>";
- b) la polizza dovrà coprire qualsiasi tipologia di danno causato dall'installazione dell'impiantistica per rottura accidentale che da atto vandalico, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi risarcimento sia in materia civile che penale nei confronti di terzi;
- c) nel caso di cessazione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessazione non avrà effetto se non previa formale autorizzazione della Amministrazione Comunale che dovrà verificare l'assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario;
- d) la polizza, inoltre, dovrà garantire la rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La fidejussione è vincolata per tutta la durata dell'attività e finalizzata esclusivamente alla rimessa in pristino dell'area da parte del Comune in via sostitutiva del soggetto inadempiente. Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e questa Amministrazione Comunale.

L'inizio dei lavori è condizionato al perfezionamento del contratto fidejussorio per un importo da quantificarsi come di seguito specificato:

- 100 €/Kwp per impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato;
- 70 €/Kwp per tutti gli altri casi.

Qualora il calcolo della fideiussione di cui sopra risulti inferiore alla stima del costo effettivo dei lavori per la dismissione che si evince dagli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al valore più elevato.

A garanzia dell'attecchimento della schermatura verde, prevista dal presente regolamento, prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'impianto, dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune per un importo pari al 50% del costo di realizzazione della schermatura stessa. Tale polizza fidejussoria sarà svincolata dopo 3 anni dalla comunicazione della fine della piantumazione e previo sopralluogo e parere favorevole del Comune.

<sup>(1)</sup> art. 1957 del codice civile: Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso

però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

#### **Art. 9 - Concorso alla promozione e alla diffusione degli impianti derivanti da fonti rinnovabili**

I proponenti la realizzazione di impianti oggetto di autorizzazione unica ex art.12 dovranno concorrere, mediante l'individuazione di misure compensative, da definire in sede di conferenza dei servizi, in misura non superiore al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, al miglioramento ambientale correlato alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, al miglioramento dell'efficienza energetica, alla diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e alla sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi. Nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 2, comma 2, del D.M.10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

A tale fine i proponenti dovranno sottoscrivere apposita convenzione con questa Amministrazione Comunale, nella quale saranno stabiliti l'ubicazione, le caratteristiche e le modalità di esecuzione e di tali opere, nonché le garanzie di esatto adempimento alle prescrizioni imposte nel presente regolamento.

#### **Art. 10 - Documentazione da allegare alla domanda**

La documentazione da allegare all'istanza, oltre a quella prevista al punto 13, Parte III, del D.M. 10.09.2010 (nel caso di autorizzazione unica) e dalla vigente normativa in materia edilizia, dovrà contenere quanto segue:

1. certificazione, catastale ed urbanistica, dell'intero/i interessato/i;
2. progetto di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi con allegato il computo metrico estimativo delle spese per la rimozione dell'impianto, per lo smaltimento dei materiali di risulta e per il ripristino dell'area all'uso agricolo;
3. progetto di schermatura verde dell'impianto;
4. progetto dell'impianto di allaccio alla rete elettrica;
5. analisi del bacino visuale corredato dei seguenti elaborati:
  - carte della visibilità, ovvero planimetrie ad ampia scala, in cui sono evidenziate le aree da cui l'impianto risulta visibile e i relativi punti sensibili;
  - documentazione fotografica relativa allo stato di fatto e foto inserimenti dell'impianto da punti di vista significativi;
  - sezioni ambientali relative ad ambiti significativi nell'intorno dell'intervento;
  - planimetria di insieme della zona con indicati gli eventuali altri impianti autorizzati ed in itinere, al fine di valutare la cumulabilità degli impatti visivi;
  - atto di impegno al perfezionamento dei contratti fideiussori a garanzia del ripristino dei luoghi e dell'attaccamento della schermatura verde prima dell'inizio dei lavori;
  - atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione secondo lo schema allegato al presente regolamento;
  - particolari di recinzione;
  - caratteristiche degli elementi tecnologici utilizzati (modulo fotovoltaico, eolico, biomassa, inverter, schemi elettrici, ecc.);
  - titolo di utilizzo dei suoli (titolo di proprietà o altro titolo regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate).

## IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA

- il limite massimo di copertura di tali impianti non potrà essere superiore al 10% della superficie totale dell'area interessata dall'intervento, da calcolarsi secondo la proiezione ortogonale a terreno della superficie specchiante (superficie velica dei moduli fotovoltaici). La vegetazione insistente sul suolo dell'impianto deve essere decespugliata meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti;
- la superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da schermi verdi con piante autoctone (alberature, siepi, ecc.); così come tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc);
- la distanza minima dai confini di proprietà delle opere costituenti l'impianto non dovrà essere inferiore a ml. 5,00;
- le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altre proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale. Esse dovranno essere realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire il passaggio della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti cm 30 dal suolo, con un'altezza massima totale di ml. 2,00.
- la distanza minima dell'impianto, delle opere connesse e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione (D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i. e D.P.R. 495/1992 e s.m.i.). In ogni caso dovrà essere acquisito il parere favorevole dell'Ente proprietario/gestore della strada;
- deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente. Qualora sia necessaria, la nuova viabilità di accesso dovrà rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti; in particolare dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali drenati naturali. Con gli stessi materiali dovranno essere realizzati anche gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;
- la viabilità interna al sito d'impianto, da indicare accuratamente nelle planimetrie di progetto, dovrà essere realizzata esclusivamente con l'utilizzo di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout venant) amalgamato, se ritenuto necessario, con materiale naturale eco-compatibile. È assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri materiali che possano alterare permanentemente lo stato dei luoghi.
- le infrastrutture (cabine elettriche, etc.), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio;
- la superficie agricola non interessata dall'impianto e dalla viabilità dovrà essere mantenuta esclusivamente ad uso agricolo;
- gli impianti ricadenti su suoli che risultino tra loro confinanti, ovvero contigui tra loro, e che risultino essere di unica proprietà, si configurano come unico impianto;
- non deve essere modificato in maniera sostanziale l'assetto idrogeologico del terreno preesistente;
- tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, interrati;
- la struttura portante dei moduli fotovoltaici dovrà essere del tipo a traliccio con sostegni puntiformi, priva di tompagnatura e colorata con tonalità delle terre. Tale struttura dovrà preferibilmente essere infissa nel terreno senza fondazione.

In ogni caso si privilegiano gli interventi sui tetti dei fabbricati agricoli e/o industriali, nelle aree marginali non produttive, nelle cave dismesse e nelle discariche esaurite; così come previsto dal Piano Strategico Comunale.

## IMPIANTI EOLICI E/O MINIEOLICI

Ai fini del Regolamento Comunale si considerano impianti eolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza complessiva superiore a 35 metri e/o una potenza complessiva superiore ai 60 kW. Gli impianti eolici sono di norma localizzati in siti nei quali l'interferenza visivo-paesaggistica è minima, tenuto conto dell'altezza massima degli impianti calcolata in corrispondenza del punto più elevato della superficie spazzata dal rotore o comunque della quota più elevata raggiunta da parti fisse o mobili.

Si considerano, invece, impianti minieolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza complessiva pari o inferiore a 35 metri ed una potenza complessiva non superiore a 60 kW.

- le pale costituenti l'impianto eolico<sup>(1)</sup> o minieolico<sup>(2)</sup> devono garantire tra loro, e dai confini, una distanza minima (misurata dall'asse dei pali di sostegno) pari al triplo del diametro del rotore con un minimo di 25 m per l'eolico e 15 m per il minieolico, fatta salva la normativa di riferimento sulle distanze;
- la distanza minima dell'impianto, delle opere connesse e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Relativo Regolamento di Attuazione (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e D.P.R. 495/1992 e s.m.i.). In ogni caso dovrà essere acquisito il parere favorevole dell'Ente proprietario/gestore della strada;
- i generatori dovranno essere del tipo a bassa velocità, dotati di profili alari tali da ridurre l'impatto sonoro e opportunamente colorati per accentuare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;
- le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altre proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale. Esse dovranno essere realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire il passaggio della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti cm 30 dal suolo, con un'altezza massima totale di ml. 2,00.
- deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente. Qualora sia necessaria, la nuova viabilità di accesso dovrà rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti; in particolare dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali drenati naturali. Con gli stessi materiali dovranno essere realizzati anche gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;
- la viabilità interna al sito d'impianto, da indicare accuratamente nelle planimetrie di progetto, dovrà essere realizzata esclusivamente con l'utilizzo di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout venant) amalgamato, se ritenuto necessario, con materiale naturale eco-compatibile. È assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri materiali che possano alterare permanentemente lo stato dei luoghi.
- le infrastrutture (cabine elettriche, etc.), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio;
- la superficie agricola non interessata dall'impianto e dalla viabilità dovrà essere mantenuta esclusivamente ad uso agricolo;
- gli impianti ricadenti su suoli che risultino tra loro confinanti, ovvero contigui tra loro, e che risultino essere di unica proprietà, si configurano come unico impianto;
- non deve essere modificato in maniera sostanziale l'assetto idrogeologico del terreno preesistente;

- tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, interrati;
- le aree interessate dall'impianto dovranno avere una distanza non inferiore a ml. 200 dalla delimitazione del Centro Abitato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 285/1992.

(11.17) Nella localizzazione dei siti di impianto eolico e/o minieolico sono da preferire le seguenti tipologie di aree:

- a) aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici comprese le attività produttive in ambito agricolo;
- b) aree di pertinenza di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque o attività di servizio in genere e aree di cava;
- c) aree già compromesse dal punto di vista ambientale, con particolare riferimento alle fasce perimetrali alle attività di cui alle lettere a) e b);
- d) spazi, anche agricoli, associati o adiacenti alle reti infrastrutturali, con particolare riferimento alle infrastrutture per la mobilità.

#### **IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSA**

- la distanza minima dai confini di proprietà delle opere costituenti l'impianto non dovrà essere inferiore a ml. 20,00;
- la distanza minima dell'impianto, delle opere connesse e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Relativo Regolamento di Attuazione (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e D.P.R. 495/1992 e s.m.i.). In ogni caso dovrà essere acquisito il parere favorevole dell'Ente proprietario/gestore della strada;
- le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altre proprietà dovranno essere sistemate in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale. Esse dovranno essere realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire il passaggio della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti cm 30 dal suolo, con un'altezza massima totale di ml. 2,00.
- deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente. Qualora sia necessaria, la nuova viabilità di accesso dovrà rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti; in particolare dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali drenati naturali. Con gli stessi materiali dovranno essere realizzati anche gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;
- la viabilità interna al sito d'impianto, da indicare accuratamente nelle planimetrie di progetto, dovrà essere realizzata esclusivamente con l'utilizzo di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout venant) amalgamato, se ritenuto necessario, con materiale naturale eco-compatibile. È assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri materiali che possano alterare permanentemente lo stato dei luoghi.
- le infrastrutture (cabine elettriche, etc.), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio;
- la superficie agricola non interessata dall'impianto e dalla viabilità dovrà essere mantenuta esclusivamente ad uso agricolo;
- gli impianti ricadenti su suoli che risultino tra loro confinanti, ovvero contigui tra loro, e che risultino essere di unica proprietà, si configurano come unico impianto;
- non deve essere modificato in maniera sostanziale l'assetto idrogeologico del terreno preesistente;

6. copia del documento di identità del dichiarante e/o richiedente;
7. documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) aggiornato dell'impresa o delle imprese esecutrici dei lavori; congiuntamente alla documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di monitorare sullo stato di avanzamento delle iniziative proposte.

#### **Art. 11 - Procedure e competenze**

Le procedure e le competenze autorizzative al fine del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modifica, al potenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per il funzionamento degli impianti fotovoltaici, eolici e alimentati a biomassa sono regolate dall'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, dalle Linee guida nazionali emanate con D.M. 10/9/2010 e dalle vigenti e pertinenti disposizioni emanate dalla Regione Campania.

Qualora sia necessario il solo provvedimento autorizzatorio comunale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, fatto salvo il rilascio delle autorizzazioni e pareri degli Enti diversi dal Comune, in considerazione della complessità degli iter procedurali da attivare, l'esecuzione del presente regolamento, che configura una molteplicità di "endoprocedimenti" ai quali devono partecipare differenti settori o servizi di questa Amministrazione Comunale, si riassumono i relativi procedimenti di competenza:

##### **a) SPORTELLO ENERGIA:**

- Ricezione delle pratiche e prima istruttoria, con individuazione dei pareri da richiedere;
- Rilascio del provvedimento finale.

##### **b) SETTORE AMBIENTE:**

- Pareri di competenza in tema di conformità ambientale (solo se trattasi di impianti alimentati a biomassa);

##### **c) SETTORE URBANISTICA:**

- Istruttoria delle pratiche attinenti la realizzazione degli interventi per quanto inerente gli aspetti urbanistico e conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
- Pareri in tema edilizio/paesaggistico;
- Pareri e N.O. di competenza nel caso di intercettazione delle infrastrutture comunali.

##### **d) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE:**

- Pareri e N.O. di competenza nel caso di intercettazione delle infrastrutture comunali.

##### **e) SETTORE FINANZE E TRIBUTI:**

- Procedimenti relativi alle sottoscrizioni delle convenzioni e verifica delle fidejussioni;
- Verifica della riscossione di quanto dovuto per convenzione e/o COSAP.

Allegato al Regolamento

Determinazione del Contributo forfettario per la variazione Ambientale

IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA E SIMILI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ALTERNATIVA

Fascia "A"	Impianti con Produzione e Vendita dell'Energia con potenza da 26 KW a 100 KW	€ 750,00
Fascia "B"	Impianti con Produzione e Vendita dell'Energia con potenza da 101 KW a 500 KW	€ 1.500
Fascia "C"	Impianti con Produzione e Vendita dell'Energia con potenza superiore a 500 KW	€ 2.500

Misure previste in analogia al disposto della Legge n. 55/1992, coerente anche con le disposizioni di cui al d.lgs. N. 387/2003 che tenta un equo contemperamento tra promozione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e tutela del territorio su cui questi sono localizzati.

Lì 13.10.2011

Il Tecnico Incaricato  
Geom. Francesco GIANCRISTIANO



IL RESP. AREA TECNICA  
